



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CECCHERINI	ALDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRANCONIERO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SACCHI	MAURIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6425/2017
depositato il 19/12/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 3410/2017 Sez:23 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

e da

contro:

difeso da:

e da

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 6425/2017

UDIENZA DEL

05/06/2018 ore 09:30

N°


2987/2018

PRONUNCIATA IL:
05 giugno 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 giugno 2018

Il Segretario


Loredana Calderini



(segue)

contro:

difeso da:

e da

contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2014

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 6425/2017

UDIENZA DEL

05/06/2018 ore 09:30

FATTO

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano la
in liquidazione e i soci sig.ri

e

quest'ultimo successivamente nominato liquidatore della medesima società, impugnavano il diniego di rimborso dell'eccedenza a credito dell'IVA risultante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2014, allorché la liquidazione veniva conclusa, dell'importo di € 17.895,00, opposto dalla Direzione provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate.

Il diniego (datato 23 novembre 2015) era motivato sulla base del fatto che il credito chiesto a rimborso non risultava dal bilancio finale di liquidazione *«venendo così a mancare il soggetto legittimato a ricevere il rimborso»*.

Con la sentenza in epigrafe la Commissione provinciale adita accoglieva il ricorso.

Il giudice di primo grado premetteva che il credito non era contestato nella sua sussistenza e nel relativo ammontare, ma che le ragioni ostative vertevano *«esclusivamente»* in ordine al soggetto legittimato a riceverlo *«a fronte del bilancio di liquidazione presentato dal liquidatore della società al fine di ottenere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese»*, per la quale – come dedotto dai ricorrenti – l'IVA a credito era stata stralciata proprio al fine di consentire il perfezionamento della procedura di cancellazione dal Registro delle imprese. A fronte di ciò la Commissione tributaria riteneva ingiustificato il diniego e pertanto ordinava il rimborso.

Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Direzione provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate

Si sono costituiti in resistenza all'appello con controdeduzioni gli originari ricorrenti.

DIRITTO

Con un primo motivo d'appello, formulato in via di principalità, L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado per avere la Commissione tributaria provinciale riconosciuto il diritto dei ricorrenti a ricevere il rimborso del credito IVA benché a tale scopo difetti una delle due condizioni previste dall'art. 30, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 633 del 1972 e dal decreto ministeriale 26 febbraio 1992 (*Procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi*



dell'imposta sul valore aggiunto) per l'ipotesi di cessazione dell'attività di impresa, e cioè che il credito risulti dal bilancio finale di liquidazione.

Il motivo è infondato.

Come controdedotto dai soggetti ricorrenti odierni appellati, la versione originaria del bilancio finale di liquidazione della

esponeva il credito IVA poi chiesto a rimborso.

Tuttavia, questa voce è stata poi espunta su richiesta della Camera di Commercio di Milano (espressa nella e-mail, allegato n. 5 al ricorso di primo grado), la quale aveva rappresentato che la voce in questione non consentiva di concludere la fase di liquidazione e dunque di procedere all'annotazione della cancellazione della società dal Registro delle imprese. In ottemperanza alle indicazioni della Camera di Commercio il credito IVA veniva stralciato dal bilancio, ma di esso si dava comunque atto attraverso un'apposita precisazione in merito al piano di riparto (verbale dell'assemblea dei soci in data 4 dicembre 2014, inserito nel libro dei verbali della società).

Deve poi evidenziarsi al medesimo riguardo che la parte odierna appellata ha prodotto documentazione relativa al pagamento, in via rateale, dei debiti tributari risultanti dal bilancio finale di liquidazione, che sulla base del medesimo invito della Camera di Commercio sono stati assunti in proprio dai soci, mediante accollo. Ciò a conferma del fatto che al di là del dato formale i rapporti di dare e avere ancora aperti con l'Erario della al momento della messa in liquidazione, quali risultanti dai verbali assembleari, erano effettivamente esistenti.

Con il secondo motivo d'appello, svolto in via subordinata, l'Agenzia delle Entrate ripropone l'eccezione di inesistenza del credito chiesto a rimborso, già formulata nel giudizio di primo grado. L'Amministrazione finanziaria contesta che – come controdedotto dai ricorrenti – tale eccezione determini l'integrazione della motivazione del provvedimento di diniego impugnato e sottolinea in contrario che quest'ultimo risulta fondato sul solo rilievo preliminare dell'assenza di un soggetto legittimato a ricevere il rimborso, impregiudicata ogni questione relativa all'esistenza e all'ammontare dell'eccedenza IVA a credito.

A quest'ultimo riguardo l'Ufficio premette che il credito di € 17.895 *ex adverso* vantato deriva per € 1.794 dal riporto dell'eccedenza risultante dall'anno di imposta precedente (2013) mentre per il resto da una nota di credito emessa dalla nei confronti della cliente , poi fallita. Ciò



posto l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'eccedenza riportata a nuovo «risulta essere inesistente» dalla dichiarazione IVA della società ricorrente per l'anno di imposta 2014, in cui risulta un'imposta a debito (per € 10.858); per quanto concerne invece il credito di cui alla nota emessa nei confronti della _____ lo stesso non è stato ammesso al passivo a causa del fatto che non è stata provata l'esecuzione delle prestazioni sottostanti.

Anche questo motivo deve essere respinto.

La società contribuente ha infatti dimostrato, mediante l'esibizione dei documenti espressamente richiesti, dall'Ufficio ai fini del rimborso, l'eccedenza a proprio credito oggetto del presente giudizio.

In particolare, sono stati a tal fine esibite le fatture emesse nei confronti della cliente _____ e il contratto di appalto di lavori con la stessa stipulato; il prospetto di riconciliazione delle fatture con la nota di credito successivamente emessa; i registri IVA acquisti e vendite per gli anni 2012 - 2014 e le relative fatture ivi annotate; la scheda contabile relativa ai crediti verso clienti nazionali della società, da cui risulta l'importo complessivamente dovuto dalla cliente, pari ad € 89.580,33; l'attestazione del credito emessa in data 28 agosto 2013 dalla _____ per prestazioni eseguite in esecuzione del sopra menzionato contratto d'appalto.

Dal complesso della documentazione in esame l'eccedenza IVA a credito riveniente dalla nota di credito emessa nei confronti della più volte menzionata società cliente può ritenersi dimostrato.

A sostegno dei propri assunti l'Ufficio ha in realtà prodotto solo la proposta del curatore circa l'ammissione al passivo fallimentare della _____

del credito vantato nei confronti di quest'ultima dalla _____ di non ammissione per mancanza di prova dell'*«esecuzione delle prestazioni sottostanti»*. Tale rilievo appare tuttavia smentita dalla documentazione sopra esaminata, a meno che non si voglia ritenere - ma ciò non viene nemmeno adombrato - che tutto l'impianto contabile e documentale relativo al rapporto contrattuale in questione sia stato appositamente predisposto dalle due società per creare fittizi crediti tributari e fare aumentare in modo indebito la massa passiva del fallimento.

Per quanto riguarda invece l'eccedenza dell'IVA a credito (per € 1.794) maturata da quest'ultima negli anni di imposta precedenti e riportata a nuovo nel 2014, dalla documentazione poc'anzi richiamata non risulta




quanto sostenuto dall'Ufficio e cioè che in realtà negli esercizi precedenti la società contribuente si trovava in una posizione di debito.
L'appello dell'Amministrazione finanziaria deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

respinge l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere agli appellati le spese di causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 5 giugno 2018

L'estensore
Fabio Franconiero


Il Presidente
Aldo Ceccherini
